



VERBALE N.53 DEL 28/11/2019

**PARERE SULLA CERTIFICAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2019**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 28 del mese di NOVEMBRE, alle ore 19,00 il sottoscritto Revisore Unico, Dott. Sandro Ignazio Seoni, nominato con la delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 10/09/2018, è presente nel proprio studio, in Monserrato, Via Porto Botte n.88, per procedere all'esame dell'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Premesso che,

- ✓ l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001 testualmente dispone che "...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...";
- ✓ l'art. 40, comma 3-sexies dello stesso decreto prevede che "a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art.40bis, comma 1";
- ✓ l'art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto sancisce che "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle



disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori...”;

- ✓ l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

Il Revisore Unico ricevuto, con pec, in data 27/11/2019 la nota contenente la richiesta di esprimere un parere in relazione all'ipotesi di accordo del Contratto Collettivo decentrato integrativo anno 2019 per il personale non dirigente siglato in data 18/11/2019 e di rilascio della relativa certificazione;

dato atto che alla predetta comunicazione era allegata la “Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria per il personale non dirigente” a firma sia del Segretario Comunale che del Responsabile del Settore Amministrativo dell'Ente.

Posto che tale parere costituisce presupposto indispensabile per l'autorizzazione giunta alla sottoscrizione definitiva dell'accordo stesso, è stato constatato che:

- ✓ la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato, in data 18/11/2019, l'ipotesi del “Contratto collettivo decentrato integrativo (del personale non dirigente) per l'anno 2019”;



- ✓ le allegate Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria, redatte e sottoscritte sia dal Segretario Comunale che del Responsabile del Settore Amministrativo dell'Ente, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n.165/2001, riportano:
- i contenuti tecnico-finanziari della citata ipotesi;
 - i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione;
 - l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2019;
- ✓ tali Relazioni sono state redatte secondo lo schema pubblicato con Circolare nr.25 del 19/07/2012 e s.m.i. da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ✓ per effetto del comma 456, dell'articolo 1, Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), con riferimento ai risparmi di spesa, la statuizione dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 è stata resa strutturale a decorrere dal 1° gennaio 2015 (Circolare RGS nr. 20 del 08/05/2015);
- ✓ la delibera di Giunta n.172 del 18/11/2019 ha stabilito gli indirizzi per la parte pubblica da adottare nella delegazione trattante;

considerato che l'analisi della compatibilità tra le componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione è così rappresentabile:

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)	72.364,08
TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilità' (B)	11.039,36
TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO LE DECURTAZIONI(A-B)	61.324,72
TOTALE Risorse variabili (C)	32.758,84
DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)	929,27
Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)	31.829,57
TOTALE FONDO (A-B)+ (C-D)	93.154,29



RICORDATO

- il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;
- che, altresì, per poter applicare correttamente la disciplina di cui all'art.67 del CCNL 21/05/18, l'Ente deve attenersi al seguente percorso logico-sistematico:
 - a) individuare i servizi (e prima ancora i bisogni) su cui si vuole intervenire per realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi;
 - b) definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo (è auspicabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o altro analogo documento);
- che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che *"l'Ente raggiunge stabilmente ed in via ordinaria un più elevato livello di servizi..."*;

SI ATTESTA CHE

- l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- è stato rispettato il precetto contenuto nell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che pone l'anno 2016 come tetto massimo per le risorse destinabili al trattamento accessorio del 2019;
- ha avuto riscontro positivo la verifica sulla sussistenza in bilancio delle risorse da erogare a seguito dell'accordo in oggetto;
- il controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di legge (art. 40-bis, comma 1, D.lgs n. 165/2001) ha avuto quindi esito positivo.

SI ESPRIME

Parere Favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per il personale non dirigente per l'anno 2019 sottoscritto in data 18/11/2019;

Alle ore 21,00 viene chiuso il presente verbale.

Mon serrato, 28/11/2019

IL REVISORE UNICO F.to Sandro Ignazio Seoni